

**OGGETTO: LA CONTRIBUZIONE ENASARCO 2016**

Riferimenti: Regolamento ENASARCO

*Gli agenti e rappresentanti di commercio esercenti l'attività in Italia in nome e per conto di preponenti italiani o stranieri con sede/dipendenza in Italia sono sottoposti alla contribuzione integrativa ENASARCO.*

*L'individuazione dei contributi dovuti è differenziata a seconda della forma di esercizio dell'attività di agenzia. In particolare se la stessa è esercita da:*

- *ditta individuale/società di persone, i contributi sono determinati applicando la specifica aliquota (15,10% per il 2016) nel rispetto dei minimali/massimali;*
- *società di capitali, i contributi sono determinati applicando un'aliquota differenziata per scaglioni provvigionali (non è previsto il rispetto del minimale/massimale).*

Gli agenti e rappresentanti di commercio operanti sul territorio nazionale sono soggetti alla **contribuzione ENASARCO**, dovuta su tutte le somme spettanti in dipendenza del contratto di agenzia.

I contributi, da corrispondere trimestralmente, devono essere **calcolati sulle provvigioni dovute all'agente, anche se non pagate**. Di conseguenza, il riferimento trimestrale va considerato per competenza (trimestre di maturazione delle provvigioni), essendo ininfluenza il momento di pagamento.

Per gli agenti che svolgono l'attività in forma di **ditta individuale o di società di persone** (snc/sas) i contributi sono dovuti applicando l'aliquota alle somme spettanti nel rispetto di **un minimale contributivo** e di un **massimale provvigionale** annuo.

Per gli agenti che svolgono l'attività in forma di **società di capitali** (spa/srl) **non è previsto alcun minimale/massimale**. I contributi sono individuati applicando un'aliquota differenziata per scaglioni.

| AGENTE RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO |          |  |
|------------------------------------|----------|--|
| Forma esercizio attività           |          | Minimale / massimale                                   |
| Ditta individuale                  | titolare | SI minimale contributivo                               |
| Società di persone                 | soci     | SI massimale provvigionale                             |
| Società di capitali                | soci     | NO minimale contributivo<br>NO massimale provvigionale |

**ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2016**

Le aliquote contributive applicabili si differenziano a seconda che l'agente svolga l'attività in forma di:

- società di capitali;
- ditta individuale/società di persone.

**AGENTE IN FORMA DI SPA/SRL**

Con riguardo agli agenti esercenti l'attività in forma di spa/srl, la casa mandante determina il contributo dovuto applicando **un'aliquota differenziata per scaglioni provvigionali**. Non è

previsto né minimale contributivo né massimale provvigionale.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Regolamento ENASARCO, l'incremento annuo di aliquota rispetto a quella del precedente Regolamento (2004) va ripartito equamente tra agente e preponente. In particolare per il 2016 il contributo va calcolato come di seguito schematizzato.

| Scaglioni provvigioni                | Aliquota contributiva 2016 | Quota preponente | Quota agente |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------|
| fino a € 13.000.000,00               | 4%                         | 3%               | 1%           |
| da € 13.000.000,01 a € 20.000.000,00 | 2%                         | 1,5%             | 0,5%         |
| da € 20.000.000,01 a € 26.000.000,00 | 1%                         | 0,75%            | 0,25%        |
| oltre € 26.000.000,00                | 0,5%                       | 0,3%             | 0,2%         |

### **AGENTE IN FORMA DI DITTA INDIVIDUALE/SNC/SAS**

Per il 2016 l'aliquota contributiva che la casa mandante deve applicare relativamente a tutte le somme dovute all'agente in dipendenza del rapporto di agenzia è fissata, nel rispetto dei minimali e massimali, nella misura del **15,10%**. Tale aliquota va ripartita tra agente e preponente come di seguito schematizzato.

| Soggetto                   | Aliquota |
|----------------------------|----------|
| Preponente (casa mandante) | 7,55%    |
| Agente                     | 7,55%    |

Per gli agenti in esame i contributi sono dovuti nel rispetto dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali. Per effetto di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 5 del Regolamento ENASARCO:

*“I massimali provvigionali ed i minimali contributivi sono rivalutati ogni anno secondo l'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Per i massimali provvigionali la rivalutazione decorre dall'anno 2016.”*

### **Massimali provvigionali**

Per il 2016, come desumibile dal sito internet [www.enasarco.it](http://www.enasarco.it), l'importo del massimale è rimasto invariato rispetto a quello del 2015, considerato che ai fini ISTAT la variazione percentuale del 2015 rispetto al 2014, è negativa (-0,1%).

Ne consegue che il **massimale provvigionale** è così individuato:

| Agente  | Massimale provvigionale 2016 |
|---|------------------------------|
| <b>Monomandatario</b><br>(agente di commercio impegnato per atto scritto ad esercitare l'attività per una sola casa mandante) | € 37.500                     |
| <b>Plurimandatario</b>  | € 25.000                     |

Alla luce di quanto sopra la contribuzione massimale annua:

- per gli agenti monomandatari, è pari a € 5.662,50 (37.500 x 15,10%);
- per gli agenti plurimandatari, è pari a € 3.775 (25.000 x 15,10%).

Il massimale provvigionale non è frazionabile, anche se il rapporto di agenzia abbia inizio o termine in corso d'anno.

Il preponente deve comunicare, anche in caso di **superamento del massimale**, l'ammontare di **tutte le provvigioni liquidate a ciascun agente**.

Per gli agenti che operano in forma societaria, il massimale è riferito alla società e non ai singoli soci e pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di ripartizione degli utili previste nell'atto costitutivo o, in difetto, in misura paritetica.

### **Minimali contributivi**

Considerata la variazione negativa dell'indice ISTAT sopra accennata, anche l'importo del minimale 2016 è rimasto invariato rispetto a quello del 2015.

Il minimale contributivo è quindi così individuato:

| Agente  | Minimale contributivo 2016 |
|---|----------------------------|
| <b>Monomandatario</b><br>(agente di commercio impegnato per atto scritto ad esercitare l'attività per una sola casa mandante) | € 836                      |
| <b>Plurimandatario</b>  | € 418                      |

Si rammenta che, al fine di determinare i minimali contributivi vanno considerati:

- il **principio di produttività** in base al quale il minimale contributivo è dovuto soltanto se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni, sia pure in misura minima, nel corso dell'anno.

È pertanto sufficiente la maturazione di provvigioni anche per un solo trimestre per far scattare l'obbligo di versamento del minimale.

L'integrazione dei contributi al minimale (differenza tra l'entità dei contributi e l'importo minimale da versare) è interamente a carico della casa mandante.

Se il rapporto di agenzia è rimasto "improduttivo" per tutto l'anno, il minimale contributivo non è dovuto;

- il **principio di frazionabilità** in base al quale il minimale contributivo è frazionabile per quote trimestrali. Pertanto, nell'ipotesi di inizio o cessazione del rapporto di agenzia in corso d'anno, il minimale contributivo va calcolato per singolo trimestre.

Il versamento va effettuato moltiplicando tale importo per il numero di trimestri in cui si è svolto il rapporto di agenzia.

## **INVIO DELLA DISTINTA / MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO**

### **INVIO DELLA DISTINTA**

Il versamento all'ENASARCO dei contributi dovuti è preceduto dall'invio di un'apposita distinta, da effettuarsi esclusivamente con modalità telematica, tramite il sito Internet [www.enasarco.it](http://www.enasarco.it).

A tal fine la casa mandante deve registrarsi e richiedere l'abilitazione ai servizi telematici.

### **MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO**

La casa mandante è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dell'agente, nei confronti del quale trattiene la parte di contributi a suo carico all'atto della liquidazione delle relative competenze.

Il versamento dei contributi può essere effettuato tramite il sistema Sepa Direct Debit (SDD), ovvero tramite bollettino bancario (MAV).

Tale versamento va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre.

|                              |
|------------------------------|
| <b>TABELLA RIEPILOGATIVA</b> |
|------------------------------|

| CONTRIBUZIONE<br>2016    | Tipologia agente              |                 |   |      |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------|---|------|
|                          | Ditta individuale / snc o sas |                 | Spa o srl                                     |      |
|                          | Monomandatario                | Plurimandatario | (monomandatario o plurimandatario)            |      |
| Aliquota<br>contributiva | 15,10%                        |                 | fino a €<br>13.000.000,00                     | 4%   |
|                          |                               |                 | da € 13.000.000,01<br>a € 20.000.000,00       | 2%   |
|                          |                               |                 | da € 20.000.000,01<br>a € 26.000.000,00       | 1%   |
|                          |                               |                 | oltre €<br>26.000.000,00                      | 0,5% |
| Massimale<br>provvisoria | € 37.500                      | € 25.000        | Non sono previsti né massimali né<br>minimali |      |
| Minimale<br>contributivo | € 836                         | € 418           |   |      |
| Versamento               | Trimestre di riferimento      |                 | Termine di versamento                         |      |
|                          | Primo trimestre 2016          |                 | 20.5.2016                                     |      |
|                          | Secondo trimestre 2016        |                 | 22.8.2016 (il giorno 20 cade di sabato)       |      |
|                          | Terzo trimestre 2016          |                 | 21.11.2016 (il giorno 20 cade di<br>domenica) |      |
|                          | Quarto trimestre 2016         |                 | 20.2.2017                                     |      |

*A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna*

[www.consulentiassociati.ra.it](http://www.consulentiassociati.ra.it)

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.